LR 16/2014, artt. 9, comma 2, lettera d), 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6 e 26, comma 8. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali relative ad attività culturali da realizzare nell'ambito dello Science in the City festival in occasione dello Euroscience Open Forum (ESOF) di Trieste. – Avviso tematico anno 2020.

CAPO I – FINALITA' E RISORSE 3

Art. 1 finalità 3

Art. 2 definizioni 3

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente 4

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO 4

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità 4

Art. 5 soggetti esclusi 4

Art. 6 partenariato 5

Art. 7 soggetti partner 5

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI 5

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili 5

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili 6

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi 6

Art. 11 cumulo di contributi 6

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 6

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione 6

Art. 13 presentazione della domanda 7

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande 7

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento 8

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ... 8

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti 8

Art. 17 commissione di valutazione 8

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti 9

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili 9

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi 9

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA 10

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione 10

Art. 22 presentazione della rendicontazione 10
Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo 10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato 11
Art. 25 rideterminazione del contributo 11
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 11
Art. 26 obblighi del beneficiario 11
Art. 27 variazioni del progetto 12
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE 12
Art. 28 ispezioni e controlli 12
Art. 29 revoca del decreto di concessione 12
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO 12
Art. 30 disposizioni finali 12
Art. 31 norma di rinvio 13
TABELLA 1 14

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. In attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera d) e 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6 e 26, comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, il presente avviso pubblico ESOF, di seguito denominato Avviso, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare nell'ambito dello Science in the City festival per favorire il dialogo e l'incontro tra gli esperti promosso da Euroscience Open Forum (ESOF) di Trieste nei seguenti settori:

a) spettacolo dal vivo;
b) manifestazioni cinematografiche;
c) manifestazioni espositive e attività culturali delle discipline delle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
d) divulgazione umanistica e scientifica.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico;
b) eventi nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve, ma circoscritto, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
c) festival nel settore dello spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore dello spettacolo dal vivo;
d) rassegna: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore del teatro, purché non amatoriale, della musica o della danza, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente;
e) orchestre della regione: istituzioni concertistiche orchestrali, con sede operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, dotate di un complesso organizzato di musicisti, tecnici e personale amministrativo, aventi lo scopo di promuovere attività concertistiche e manifestazioni musicali;
f) manifestazioni cinematografiche: iniziative culturali destinate ad un pubblico ampio volte a valorizzare l'arte del cinema e dell'audiovisivo, intesa come il complesso delle attività artistiche, tecniche, industriali che concorrono alla realizzazione di spettacoli cinematografici, indipendentemente dalla loro durata o genere;
g) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione, di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente, nel settore umanistico;
h) divulgazione della cultura scientifica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di discipline relative alla cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali;
i) manifestazioni espositive: manifestazioni ed eventi in cui si collocano in visione al pubblico oggetti, opere o manufatti nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
j) altre attività culturali: attività, anche a carattere didattico e formativo, connesse o collegate alla manifestazioni espositive;
k) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS

REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;

l) attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in relazione alle finalità statutarie o in base al peso percentuale, sul totale, del fatturato o dei costi per attività culturali, compreso il costo del personale, ricavati dall'ultimo bilancio approvato;

m) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;

n) Science in the City Festival: festival multisettoriale che si realizzerà tra il 27 giugno 2020 e l'11 luglio 2020 nella regione Friuli Venezia Giulia durante l'Euroscience Open Forum (ESOF) di Trieste;

o) Euroscience Open Forum (ESOF) di Trieste: conferenza biennale, paneuropea, dedicata alla ricerca scientifica e all'innovazione organizzata dalla FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRIESTE per il Progresso e la Libertà delle Scienze;

p) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 200.000,00.**
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
   a) gli enti privati;
   b) le società cooperative che svolgano per statuto attività prevalentemente culturali ed artistiche;
   c) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
   d) università e loro consorzi.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere a), b)** devono possedere i seguenti requisiti:
   a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
   b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
   c) solo con riferimento ai richiedenti di cui al **comma 1, lettere a), b) e c)** avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo;
   d) solo con riferimento ai richiedenti di cui al **comma 1, lettera a)**, essere senza finalità di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale.
3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
   a) singolarmente;
   b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:

a) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
b) le fondazioni bancarie;
c) le associazioni proloco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
d) le parrocchie e gli enti religiosi.

2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
   a) enti locali;
   b) enti pubblici;
   c) enti privati senza scopo di lucro;
   d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
   e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i progetti consistenti in:
   a) produzione, promozione, organizzazione e realizzazione di eventi, festival o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo;
   b) attività concertistica o manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
   c) organizzazione e realizzazione di manifestazioni cinematografiche;
   d) promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
   e) iniziative di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.
2. I progetti di cui al **comma 1** devono avere almeno una delle seguenti caratteristiche:
   a) promozione dell'interesse per la scienza e la tecnologia ma anche per la creatività e l'innovazione, con un approccio interdisciplinare e innovativo;
   b) promozione della riflessione e della discussione sugli scenari futuri della società con particolare riguardo alle sfide e alle opportunità date da tecnologie e le applicazioni scientifiche.
3. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche nell'ambito di un progetto multisettoriale.
4. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e devono prevedere almeno un'iniziativa durante il periodo del Science in the City festival.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sull'Avviso Pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 6 settembre 2019.
6. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1976 del 26 ottobre 2018.

7. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
   a) il canto corale e l'attività bandistica;
   b) il folclore;
   c) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
   d) il teatro amatoriale.
8. Sono altresì inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all'articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il 1 gennaio 2020 e il 31 marzo 2021.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all'articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **10.000,00** euro e **30.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d'ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo concesso a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.
5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3.** Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso, non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. E' ammissibile una ulteriore domanda per una diversa iniziativa progettuale a valere sugli altri avvisi annuali per attività culturali per l'anno 2020, a pena di inammissibilità delle ulteriori domande pervenute. In ogni caso il soggetto che presenti domanda sul presente Avviso non può presentare domanda sull'avviso tematico Creatività'.
3. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.

4. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
   a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
   b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
   c) la scheda partner compilata per ciascun componente della partnership e sottoscritta dal partner stesso;
   d) il curriculum vitae del direttore artistico o responsabile culturale, debitamente firmato dal soggetto cui si riferisce;
   e) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
   f) il modulo F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
5. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 4, lettere a) e b) e comma 5,** comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **18 novembre 2019** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **19 dicembre 2019**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera m);**
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:

a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso o privi delle caratteristiche previste **dall'articolo 8, comma 2**;
b) presentate oltre il termine di scadenza;
c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui all' **articolo 5**;
d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2 e 3**;
f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 5 e 6;**
j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 4, lettera a) e, b) e comma 5**;
k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori**.**

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui all'articolo **12, comma 4, lettere a), b), c), d) e comma 5,** non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui all'articolo **12, comma 4, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate le informazioni per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi

di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.

2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 16 bis, della legge regionale 7/2000, i soggetti presentino controdeduzioni, la commissione di valutazione di cui all'articolo 17 può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
   b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
   a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 75 e 100 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 60 e 74 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;
   c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 50 e 59 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b) e c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento può ricomprendere anche l'ART BONUS REGIONALE.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con D.P.Reg. 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017, 8/2017, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali ivi disciplinati.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti dall'**articolo 10, comma 1,** salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3.**
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della

graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
   a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
   b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18**, **comma 3, lettere b) e c)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2020**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera m).**

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2021**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi degli **articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.

5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto dall'articolo **26, comma 1, lettera h),** la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 1 la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3.**

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
   a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3 e 4**;
   b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
   c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
   a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
   b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6**;
   c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
   d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
   e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22**;
   f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28**;
   g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27**;
   h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b)**;
   i) apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, pubblicazioni, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
   j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
   k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
   l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi **dell'articolo 10** del Regolamento;
   m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
   n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi dell'**articolo 29**.
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:
   a) la rideterminazione del contributo concesso nel rispetto dell'articolo **18, comma 3, lettere b), c) e d)**;
   b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4**.
4. **I commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
   a) rinuncia del beneficiario;
   b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4,** dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
   c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo **22, comma 1**;
   d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui all'articolo **23, comma 2**;
   e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2**.
   f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1** ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2**;
   g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3, lettera b)**.
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

TABELLA 1

AVVISO ESOF				
CRITERIO		**PUNTEGGIO MASSIMO**	**INDICATORI**	
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 30/100				
1	Capacità del soggetto di attrarre finanziamenti per progetti **culturali e artistici**	PUNTI 10	**Finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente a partire dal 01/01/2017**	
			Nessun finanziamento	PUNTI 0
			Finanziamenti da privati (es.: aziende, fondazioni bancarie)	PUNTI 2
			Finanziamenti pubblici nazionali (con **esclusione** dei finanziamenti **provenienti da enti locali** - comuni, province, UTI - **o Regione)**	PUNTI 3
			Finanziamenti pubblici con fondi provenienti dall'Unione Europea (anche per il **tramite** della Regione) e/o da altri organismi stranieri/internazionali	PUNTI 5
2	Estensione territoriale dell'iniziativa	PUNTI 10	**Numero dei Comuni della Regione FVG in cui si svolge il progetto** (con esclusione della mera promozione dell'iniziativa)	
			1 Comune	PUNTI 0
			2 Comuni	PUNTI 2
			3 Comuni	PUNTI 4
			4 Comuni	PUNTI 6
			5 Comuni	PUNTI 8
			più di 5 Comuni	PUNTI 10
3	Apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione del progetto)	PUNTI 10	**Apporti di fondi al progetto, diversi da contributo regionale in €/contributo richiesto in €**	
			Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 0
			Apporto di fondi oltre il 5% fino al 10%	PUNTI 1
			Apporto di fondi oltre il 10% e fino al 15%	PUNTI 2
			Apporto di fondi oltre il 15% fino al 20%	PUNTI 3
			Apporto di fondi oltre il 20% fino al 30%	PUNTI 5
			Apporto di fondi oltre il 30% fino al 40%	PUNTI 7
			Apporto di fondi oltre il 40% e fino al 50%	PUNTI 9
			Apporto di fondi oltre il 50%	PUNTI 10
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 70/100				
1	Grado di innovatività e originalità dell'iniziativa in relazione all'oggetto o alla modalità di realizzazione della stessa.	PUNTI 15	nessuno	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 4
			discreto	PUNTI 6
			buono	PUNTI 8
			più che buono	PUNTI 10
			ottimo	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15

2	Valutazione del CV del direttore artistico /responsabile culturale del progetto (si farà riferimento alla formazione e produzione in campo artistico o alla qualità o alla durata temporale delle esperienze specifiche maturate in campo artistico o all'apporto effettivo ai contenuti dell'iniziativa progettuale).	PUNTI 15	nessun curriculum	PUNTI 0
			poco attinente	PUNTI 2
			sufficientemente attinente	PUNTI 4
			discretamente attinente	PUNTI 6
			più che attinente	PUNTI 8
			molto attinente	PUNTI 10
			ottimo	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
3	Piano di comunicazione/promozione del progetto riferito ai mezzi previsti (comunicazione via web, su sito internet "dedicato" o su portale dell'Ente proponente e/o sui social networks; passaggi promozionali su emittenti radio/TV e su quotidiani locali e nazionali, dirette streaming, riviste specializzate etc.).	PUNTI 5	nessun piano	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreto	PUNTI 3
			buono	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
4	Capacità del luogo di valorizzare l'evento (e viceversa) riferita alla connessione (storica/naturalistica) del/dei luogo/i in relazione al contenuto della proposta progettuale o la capacità dei contenuti della proposta progettuale di aumentare la visibilità/fruibilità del/dei luogo/i scelti per la sua realizzazione.	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
5	Composizione e qualità dell'apporto del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale.	PUNTI 15	nessun partner	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 2
			sufficiente	PUNTI 4
			discreto	PUNTI 6
			buono	PUNTI 8
			più che buono	PUNTI 10
			ottimo	PUNTI 12
			eccellente	PUNTI 15
6	Valenza internazionale del progetto riferita al coinvolgimento di artisti/studiosi stranieri o allo svolgimento di parte dell'iniziativa all'estero	PUNTI 5	nessuna	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreta	PUNTI 3
			buona	PUNTI 4
			eccellente	PUNTI 5
7	Coinvolgimento nelle attività di progetto di giovani artisti (anche attraverso selezioni, concorsi, o con offerta di occasioni di studio, ricerca, residenza, confronto con artisti professionisti, etc…)	PUNTI 10	nessuno	PUNTI 0
			non sufficiente	PUNTI 1
			sufficiente	PUNTI 2
			discreto	PUNTI 3
			buono	PUNTI 5
			più che buono	PUNTI 7
			ottimo	PUNTI 9
			eccellente	PUNTI 10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		**100**		